

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
(Provincia di LODI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 18/07/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/05/2015

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

Articolo 7 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

Articolo 8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

CAPO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 11 UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Articolo 12 UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Articolo 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE E STATALI

Articolo 14 TARIFFA GIORNALIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Articolo 15 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO III – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI

Articolo 16 RIDUZIONI TARIFFARIE

Articolo 17 AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA

Articolo 18 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

CAPO IV – DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 19 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Articolo 20 RISCOSSIONE

Articolo 21 INTERESSI

Articolo 22 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 23 IMPORTI MINIMI

Articolo 24 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 25 SANZIONI

Articolo 26 DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 27 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Articolo 30 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente della tassa sui rifiuti (TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. I rifiuti sono classificati dall'art. 184 , commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 152/2006, in: urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi.
3. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. La raccolta rifiuti interessa tutto il territorio comunale ad esclusione delle Casc. Berghente e Casc. Fabbrica in quanto, pur insistendo sul territorio comunale di San Rocco al Porto, per ragioni logistiche ed economiche già consolidate da anni, il servizio viene gestito tecnicamente ed economicamente dal limitrofo Comune di Guardamiglio.
7. Per ciò che concerne gli insediamenti sparsi, il servizio viene svolto con le seguenti limitazioni:
- non viene effettuato il servizio di raccolta della frazione di rifiuto umida per ragioni gestionali ed economiche. Resta fermo l'obbligo per gli abitanti di tali zone di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta con conseguente applicazione di riduzione tariffaria;
 - Casc. Cantarana, Casc. Cantaranella, Casc. S. Aldo, Casc. S. Francesco, Casc. S. Claudio, Casc. Stanga, Casc. S. Benedetto (Isolone), non viene effettuato il servizio di raccolta di tutte le tipologie di rifiuto per difficoltà di accesso da parte degli automezzi. Anche in questo caso resta fermo l'obbligo per gli abitanti di tali zone di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta con conseguente applicazione di riduzione tariffaria;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Nelle more della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, da parte dello Stato , ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.lgs. 152/2006, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è disposta , in via transitoria, secondo le norme del presente articolo.
2. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività
 - a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
 - b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
 - c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
 - d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
 - e) uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - f) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
 - h) pubblici esercizi;
 - i) attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona;
 - j) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;
 - k) attività di vendita all'ingrosso ;
 - l) attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ;
 - m) attività agro-industriali.
3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti e le sostanze che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati **nell'allegato A** e che siano prodotti dalle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere:
 - a) di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, inferiore ai 500 mq.

- b) di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, per le quali il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore del corrispondente parametro Kd minimo inserito nella tabella 4 b) dell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le utenze di cui ai punti a) e b), del precedente comma 3, avranno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti e rientranti in una o più categorie merceologiche di cui all'allegato A , al servizio pubblico.
 5. L'onere dello smaltimento rimane a cura e spese del produttore per i rifiuti derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente comma 3 che, sebbene qualitativamente assimilabili, siano eccedenti rispetto alle soglie del criterio quantitativo fissato al medesimo comma 3, lett. b.
 6. E' vietato e perseguito a norma di legge ogni conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, al fine di documentare valori di produttività specifica non rispondenti al vero, così da dare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, fatta eccezione per gli insediamenti di cui al precedente art. 2, comma 6. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle

aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.6 - Presupposti del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini della definizione di cui al comma precedente, si considerano suscettibili di produrre rifiuti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono), nonché di mobilio o macchinari, indipendentemente dall'effettivo utilizzo.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 Esclusioni dal tributo

Sono escluse dal tributo:

1. :
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ei parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'art. 185 del D.lgs 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di **rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3 lett b).**
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente . A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune quando richiesto copia del formulario di identificazione dei rifiuti nell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
4. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:
 - a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi o non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;

- b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi o non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti
 - c) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - d) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;
5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ad esempio per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata forfetariamente, applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla **Tabella allegato B**. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

Capo II. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 9 – Determinazione della base imponibile. Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare nuova dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art.10 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e del presente Regolamento.
2. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
5. Le differenze di gettito, rispetto al costo complessivo del servizio risultante dal Piano finanziario approvato per l'anno di imposta di riferimento, verranno recuperate a carico del successivo periodo di imposta
6. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo individua:

c.1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

A tal fine i costi fissi del servizio sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente

Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

c.2. i seguenti coefficienti , scelti tra i valori massimi e minimi indicati nelle tabelle cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

- **Kb** Coefficiente proporzionale di produttività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (vedi tabella 2 allegata)
- **Kc** Coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle **utenze non domestiche** che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (vedi tabella 3 allegata) .
- **Kd** Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle **utenze non domestiche** (vedi tabella 4 allegata)

Art. 11 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di

superficie calcolate, secondo quanto previsto al precedente articolo, in base al coefficiente "Ka" (vedi tabella 1 allegata) di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie calcolate secondo quanto previsto al precedente articolo, in base al Coefficiente proporzionale di produttività "Kb", che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare, così come individuato con la deliberazione delle tariffe del tributo approvata annualmente
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 30%;
5. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
6. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentate e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze inferiori ai 6 mesi derivanti da motivi di studio o di lavoro.

8. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si prende a riferimento quello di un unità ogni 30 mq, di due unità ogni 60 mq e di 3 unità per 90 mq e oltre di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

Art. 12 - Utenze non domestiche . Quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati con riferimento al codice ATECO delle attività adottato dall'ISTAT, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Qualora tale classificazione non risulti possibile, l'attività verrà associata a quella che presenta maggiori analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente , individuata ai sensi del comma 1. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con

un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie calcolate, secondo quanto previsto al precedente articolo 10, in base al coefficiente "Kc" relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, così come individuato con la deliberazione delle tariffe del tributo approvata annualmente.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando il metodo presuntivo ossia prendendo a riferimento i coefficienti potenziali di produzione "Kd" connessa alla tipologia di attività, così come individuato con la deliberazione delle tariffe del tributo approvata annualmente

Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 15, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 15.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14 - Tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183

giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq occupati
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità del tributo annuale.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 15 -Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

CAPO III - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.16 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta al 30% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 1500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
2. **Per le utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:

- a) nel caso di abitazioni con unico occupante non si procede ad alcuna riduzione, in quanto la tariffa è già formulata con coefficienti differenziati in base al numero di occupanti.
 - b) per le utenze non stabilmente attive la tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro comune per esigenza di studio o di lavoro e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%.
 - c) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione
4. **Per le utenze non domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:
- 1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare: 30%
La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - 2. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla tariffa, ai contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione nella misura del 30%. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero e allegare copia della documentazione della ditta incaricata del recupero stesso.

Art. 17 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Per gli insediamenti sparsi nei quali non viene effettuata la raccolta della frazione umida: riduzione del 10%.
2. Per le categorie 16, 17 e 20 di cui alle Tabelle 3 e 4 allegate: riduzione del 40%. Per i nuclei familiari da 4,5,6 o più componenti: riduzione del 10% della quota variabile della tariffa.
3. Il Comune, con la deliberazione di determinazione delle tariffe annuali può stabilire ulteriori agevolazioni, riduzioni o esenzioni , rispetto a quelle previste dal precedente articolo 16.
4. La copertura delle ulteriori agevolazioni, contributi, esenzioni sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Art. 18. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia dell'80% del tributo dovuto.

CAPO IV – DICHIARAZIONE- RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - Ñ le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - Ñ il Codice Fiscale;
 - Ñ per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - Ñ se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - Ñ l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di

pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

Ñ il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

Ñ il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti

Ñ per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

Ñ l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

Ñ gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile, la superficie catastale e la destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e le loro partizioni interne, le superfici aree scoperte e le relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;

Ñ l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

Ñ in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

Ñ in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

Ñ il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

Ñ le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

Ñ la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

- 3.** La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
- 4.** La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
- 5.** Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 6.** Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso

altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
8. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica, nel giorno del suo ricevimento.
9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.
10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

Art. 20 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata ovvero ai dati in possesso dell'Ufficio.
3. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, comprensive del tributo provinciale di cui all'art.19 D.Lgs.504/92.

Art. 21- Interessi

4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22- Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal precedente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23- Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto risulti inferiore ad **€12,00**.
2. I versamenti della tariffa giornaliera non è dovuto qualora l'importo dovuto risulti inferiore a **€2,00**.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a **€ 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 24 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui all'Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- delle cessioni di fabbricato;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione

della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
5. Il contribuente può chiedere, non oltre il termine di versamento, che le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, vengano rateizzate.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 25 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Articolo 26 – Dilazioni di pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

Articolo 27 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 30 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche

inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 - rifiuti ingombranti
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 - pannolini pediatrici e i pannoloni,
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Tabella di riduzione della superficie per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

ATTIVITA' E % DI DETASSAZIONE

Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Officine meccaniche (attività industriali)	30%
Autoriparatori, Elettrauto, Carrozzerie, Gommisti	35%
Gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici	20%
Laboratori d'analisi, studi medici	20%
Logistica (solo la parte dove si svolgono le operazioni di imballaggio, carico e scarico)	40%
Lavorazione di materie plastiche, vetroresina	25%
Attività di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi	40%

TABELLA 1***Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche*****COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI****KA Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare**

Numero componenti del nucleo familiare	NORD
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

TABELLA 2***Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*****COMUNI****Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare**

Numero componenti del nucleo familiare	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Kc Coefficiente potenziale di produzione		
	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	NORD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44
21	Discoteche, night club	1,04-1,64

TABELLA 4**Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno		
	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	NORD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.50 - 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45